

Comunicazione contenente raccomandazioni in materia di informazioni da fornire al pubblico su indennità e/o altri benefici riconosciuti ad amministratori esecutivi e direttori generali di società italiane incluse negli indici Ftse Mib e Mid Cap in caso di cessazione dalla carica o scioglimento del rapporto

ESITI DELLA CONSULTAZIONE

20 giugno 2014

In ordine alla comunicazione in oggetto (“**Comunicazione**”), hanno risposto alla [consultazione](#), conclusasi in data 10 maggio u.s., i seguenti soggetti:

- [ABI](#);
- [Assonime](#);
- [Sig. Graziano Vanni](#);
- [Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C \(“Idee Economiche & Design”\)](#);
- [ISS - Institutional Shareholder Services \(“ISS”\)](#);
- [The European House Ambrosetti S.p.A.\(“TEH Ambrosetti”\)](#);
- due ulteriori soggetti che hanno chiesto la non divulgazione delle osservazioni, genericamente indicati come “**Società**”.

Di seguito si riportano i quesiti sottoposti alle parti consultate con indicazione delle principali osservazioni pervenute e delle relative considerazioni della Consob.

In linea generale, i commenti pervenuti nel corso della consultazione hanno evidenziato un ampio e concorde favore in relazione alle finalità di trasparenza perseguite con la Comunicazione.

Quesiti posti in consultazione	Osservazioni	Considerazioni
<p>1 Condividete la scelta di differenziare l'ambito applicativo delle richieste informative e raccomandazioni in ragione dell'appartenenza delle società all'Indice FTSE Mib? Se no, quale diversa soluzione ritenete preferibile e per quali ragioni?</p>	<p>L'ISS condivide la scelta di differenziare l'ambito applicativo della Comunicazione, rendendolo obbligatorio per le sole società incluse nell'Indice FTSE Mib e, allo stesso tempo, sottolinea l'importanza che una tale informativa avrebbe anche con riferimento ad altre società quotate quali, ad esempio, quelle incluse nell'Indice FTSE Italia Mid Cap.</p> <p>Gli altri rispondenti non condividono invece la scelta di differenziare l'ambito applicativo della Comunicazione con la previsione di richieste vincolanti per le società quotate nel FTSE Mib e mere raccomandazioni per le altre società (ABI; Assonime; Graziano Vanni; Idee Economiche & Design; TEH Ambrosetti; due Società).</p> <p>ABI, in linea generale, avanza perplessità in ordine alla scelta di individuare quale criterio di differenziazione l'appartenenza o meno all'Indice FTSE Mib: ciò sia perché, in tal modo, si ancora la <i>disclosure</i> alle determinazioni di una società esterna, sia perché l'appartenenza a tale indice costituisce un dato non stabile nel tempo.</p> <p>Alcuni rispondenti prospettano altresì soluzioni applicative ulteriori; in particolare:</p> <p>1) Assonime propone di adottare, in questa fase, un approccio più flessibile e <u>circoscrivere l'intervento alle sole società appartenenti all'Indice FTSE Mib</u> sulle quali, in ragione della più elevata capitalizzazione, si concentrerebbe l'attenzione degli investitori, soprattutto istituzionali, e dei <i>proxy advisor</i>. L'associazione propone inoltre di <u>attribuire alla previsione carattere di mera raccomandazione</u> e prospetta l'eventualità che, al termine del periodo transitorio, la previsione di un'informativa sulle indennità di fine rapporto sia lasciata al</p>	<p>La Consob valuta con favore l'ipotesi che previsioni equivalenti a quelle oggetto della proposta di Comunicazione trovino una collocazione nel Codice di Autodisciplina, il quale già raccomanda l'adozione di alcune <i>best practice</i> in materia di struttura della remunerazione e successione degli amministratori.</p> <p>In attesa che le prospettate iniziative di autoregolamentazione trovino attuazione, si ritiene di accogliere il suggerimento di trasformare le richieste informative <i>ex art. 114 del TUF</i> in raccomandazioni. Tale scelta intende venire incontro, quantomeno in questa fase, anche alle richieste di flessibilità nella <i>disclosure</i> su alcuni degli elementi oggetto della Comunicazione (vd. <i>infra</i>).</p> <p>In ogni caso, la Consob si riserva di intervenire, attivando i poteri previsti dall'art. 114, comma 5, del TUF, in presenza di carenze nell'informativa fornita dalle società quotate che assumano rilievo ai fini della compiuta informazione degli investitori sugli aspetti oggetto della</p>

Quesiti posti in consultazione	Osservazioni	Considerazioni
	<p>Codice di Autodisciplina (sulla scorta di quanto già accaduto in materia di piani di successione). Assonime fa inoltre notare che la disciplina vigente per le società bancarie prevede vincoli e correttivi alla corresponsione delle indennità non previsti invece per le società non bancarie (<i>cfr.</i> anche risposta al quesito n. 5); tale circostanza determinerebbe una diversità delle informazioni fornite al pubblico dagli emittenti a seconda del settore di appartenenza che potrebbe non essere adeguatamente compresa e ripercuotersi negativamente sulla <i>reputation</i> delle società. Ciò dovrebbe indurre a ritenere lo strumento della raccomandazione ancor più opportuno, consentendo alle società di modulare le informazioni a seconda del settore di appartenenza;</p> <p>2) due Società ritengono che la <i>disclosure</i> possa essere richiesta in forma di <u>raccomandazione per tutte le società quotate</u> (<i>rectius</i>: anche per le società appartenenti al FTSE Mib) e suggeriscono di implementare parallelamente il Codice di Autodisciplina in tale materia;</p> <p>3) taluni soggetti, evidenziando la rilevanza che la trasparenza assume ai fini del buon governo societario, ritengono invece che la previsione debba assumere <u>carattere obbligatorio per tutte le società quotate</u> (Graziano Vanni; Idee Economiche & Design; TEH Ambrosetti). Sul punto, tra l'altro, viene osservato che adempiere alla richiesta informativa “<i>non necessita di strutture e non comporta costi significativi</i>” e che la differenziazione genererebbe un trattamento asimmetrico tra le diverse società quotate, determinando un diverso livello negli <i>standard</i> di trasparenza (TEH Ambrosetti).</p>	<p>Comunicazione.</p> <p>Quanto ai destinatari delle raccomandazioni, si ritiene in questa fase di mantenere, in un'ottica di proporzionalità, una graduazione dell'intervento in funzione delle dimensioni delle società. In accordo con quanto osservato in merito alla rilevanza dell'informativa su indennità e buonuscite anche per società dell'indice Mid Cap, si è scelto di indirizzare le raccomandazioni di <i>disclosure</i> sia alle società appartenenti all'indice FTSE Mib sia a quelle incluse nell'indice FTSE Mid Cap.</p> <p>L'appartenenza ai principali indici del mercato rappresenta un'approssimazione semplificata della dimensione e della rilevanza delle società rispetto al mercato. La scelta è stata motivata dalla preferenza per un criterio che, seppur semplificato, risulta di facile e immediata conoscibilità da parte di investitori ed emittenti.</p> <p>In ogni caso, come anche specificato nella Comunicazione, le raccomandazioni possono costituire</p>

Quesiti posti in consultazione		Osservazioni	Considerazioni
			un riferimento anche per gli altri emittenti che intendano fornire una <i>disclosure</i> sui medesimi aspetti.
2	Condividete la scelta di prevedere che le richieste informative e raccomandazioni siano sottoposte alla <i>sunset clause</i> che ne fissa la validità fino alla fine del 2015? Se no, quale diversa soluzione ritenete preferibile e per quali ragioni?	<p>In favore dell’approccio della <i>sunset clause</i> si sono espresse le associazioni di categoria rappresentative degli emittenti (ABI e Assonime). Assonime, tenuto conto che le richieste informative in esame potrebbero trovare collocazione nell’ambito del Codice di Autodisciplina già a partire dal 2015, suggerisce di anticipare la scadenza della <i>sunset clause</i> alla fine del 2014.</p> <p>ISS suggerisce che la Consob mantenga l’efficacia delle richieste informative e raccomandazioni proposte nel periodo intercorrente tra la scadenza della Comunicazione (fine 2015) e il momento in cui le modifiche regolamentari eventualmente necessarie entreranno in vigore.</p> <p>L’adozione di una <i>sunset clause</i> per le richieste informative e raccomandazioni in esame è invece criticata da alcuni <i>stakeholder</i>, che non ne comprendono la <i>ratio</i> e ritengono preferibile che l’adozione di tali interventi non preveda un limite temporale (Idee Economiche & Design; Graziano Vanni; TEH Ambrosetti; due Società). TEH Ambrosetti, da un lato, sottolinea che “<i>tale impostazione potrebbe portare ad azzardi morali, incoraggiando gli emittenti a differire eventuali pagamenti “eccezionali” oltre il periodo di durata della clausola</i>” e, dall’altro, ricorda che eventuali problematiche applicative potrebbero in ogni caso essere risolte dalla Consob nell’ambito della revisione degli atti di regolamentazione adottati.</p>	<p>Tenuto conto della trasformazione delle richieste informative in raccomandazioni e della prospettata implementazione del Codice di Autodisciplina nel senso sopra indicato, si ritiene preferibile anticipare la <i>sunset clause</i> al 31 dicembre 2014.</p> <p>Laddove a tale data non fossero state assunte iniziative equivalenti da parte del mercato, la Consob valuterà se e in quale modo, anche alla luce dell’esperienza applicativa della Comunicazione, procedere alla previsione di specifici obblighi informativi.</p>
3	Ritenete adeguati gli elementi indicati dalla comunicazione con riguardo al contenuto delle indennità o altri	Una Società reputa adeguati e altresì sufficienti gli elementi indicati dalla Consob in tale ambito.	Il contenuto della Comunicazione su tale aspetto è stato oggetto di modifiche volte:

Quesiti posti in consultazione	Osservazioni	Considerazioni
<p>benefici (<i>cfr.</i> punto 2.1., lett. a) della Comunicazione)? Se no, quale diversa soluzione ritenete preferibile e per quali ragioni?</p>	<p>La maggioranza dei rispondenti, invece, pur ritenendo tali elementi sostanzialmente adeguati, ne suggerisce modifiche e correttivi (ABI; Assonime; Graziano Vanni; Idee Economiche & Design; TEH Ambrosetti). Nello specifico, si propone di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>allineare</u>, sia sotto il profilo contenutistico, sia sotto il profilo terminologico, le informazioni richieste in tale contesto con le informazioni previste nell'ambito della Relazione sulla remunerazione dall'allegato 3A, schema 7-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e con le definizioni utilizzate nell'ambito della normativa bancaria e assicurativa (ABI; Assonime, Graziano Vanni); 2) <u>aggiungere</u>, tra gli elementi da rendere noti, le seguenti informazioni (Sig. Vanni; ISS e TEH Ambrosetti): <ol style="list-style-type: none"> a) i criteri che hanno determinato l'ammontare dell'indennità corrisposta per la cessazione anticipata: ad esempio, il numero di mensilità in rapporto alle previsioni contrattuali di categoria; b) l'evento che ha determinato la maturazione della buonuscita; c) la circostanza che l'amministratore cessato fosse legato alla società da un contratto di lavoro, specificando se la buonuscita: <ol style="list-style-type: none"> i. è corrisposta (anche o esclusivamente) in applicazione di tale contratto; ii. è aggiuntiva o sostitutiva rispetto all'indennità di fine rapporto prevista da contratti collettivi; iii. comprende l'indennità sostitutiva del preavviso, specificando la durata di tale preavviso; d) le componenti della retribuzione poste alla base del calcolo della buonuscita (compensi fissi, variabili di breve e/o medio-lungo termine, <i>equity-based</i>), l'orizzonte temporale di riferimento e i multipli della 	<ul style="list-style-type: none"> - da un lato, ad allineare la formulazione delle raccomandazioni alla terminologia utilizzata nell'ambito della Relazione sulla Remunerazione; - dall'altro, a includere alcuni elementi ritenuti rilevanti ai fini di una corretta e completa <i>disclosure</i> (distinzione tra benefici attribuiti in ragione della carica di amministratore e quelli in forza di rapporti di lavoro dipendente; caso di maturazione o cessazione verificatosi; contenuto degli impegni di non concorrenza). <p>Si è ritenuto di non aggiungere ulteriori specificazioni in quanto, essendo raccomandato di fornire "<i>adequate informazioni</i>" su ciascuno degli elementi elencati, gli aspetti di dettaglio suggeriti dai rispondenti possono certamente trovare adeguata rappresentazione ai sensi della Comunicazione.</p> <p>Si precisa inoltre che la formulazione del contenuto delle raccomandazioni è volutamente ampia e intende includere qualsiasi</p>

Quesiti posti in consultazione		Osservazioni	Considerazioni
		<p>buonuscita rispetto al compenso utilizzato come base di calcolo;</p> <p>e) eventuali accordi transattivi in caso di azioni legali;</p> <p>f) patti di non concorrenza, specificandone durata, oggetto e ambito applicativo;</p> <p>g) altre informazioni sul soggetto cessato, in particolare se lo stesso fosse qualificabile come non esecutivo; se continuerà ad intrattenere con la società rapporti di qualsiasi natura a seguito della cessazione (es. consulenza);</p> <p>3) <u>includere</u>, nell'ambito soggettivo dell'informativa, anche le informazioni riguardanti tutti i rapporti con correlati (Idee Economiche & Design);</p> <p>4) <u>escludere</u> l'informativa relativa al TFR in quanto aspetto regolato da una differente normativa (TEH Ambrosetti).</p> <p>Una Società ritiene invece che gli elementi indicati in tale ambito non siano adeguati in quanto non è prevista una soglia minima per escludere eventuali indennità di importo irrilevante e le informazioni richieste non appaiono sufficientemente precise.</p>	beneficio, a prescindere dalla motivazione e dall'importo.
4	Ritenete adeguati gli elementi indicati dalla comunicazione con riguardo alla deliberazione delle indennità o altri benefici (cfr. punto 2.1., lett. b), della Comunicazione)? Se no, quale diversa soluzione ritenete preferibile e per quali ragioni?	<p>Molti <i>stakeholder</i> ritengono condivisibili e corrette le richieste informative sul processo deliberativo seguito (ABI; Assonime; ISS; una Società, Graziano Vanni; Idee Economiche & Design).</p> <p>In aggiunta alle informazioni richieste, ISS propone di richiedere che, anche in caso di conformità della buonuscita rispetto alla politica retributiva, nell'informativa sia inclusa una sintetica motivazione della coerenza di tale attribuzione con la complessiva politica della società e il riferimento specifico alla sezione della Relazione sulla Remunerazione che la descrive. Idee Economiche & Design ritiene inoltre che “<i>de[bb]a no essere esplicitati i criteri e le forme di pagamento anche in natura o partecipazione societaria,</i></p>	<p>Il contenuto della Comunicazione su tale aspetto è rimasto invariato.</p> <p>Il grado di dettaglio con cui dovrebbe essere illustrata la conformità dell'indennità e/o altri benefici rispetto alla politica retributiva dipende dal grado di dettaglio con cui tale politica è redatta e rappresentata nella Relazione sulla Remunerazione. Si ritiene che, in presenza di previsioni</p>

Quesiti posti in consultazione	Osservazioni	Considerazioni
	<p><i>e comodato d'uso gratuito".</i></p> <p>Secondo TEH Ambrosetti, il contenuto della richiesta appare molto generico. Sulla base della circostanza che <i>“ad oggi, numerose società non sono trasparenti sul fronte dell[e]... indennità di cessazione”</i>, viene suggerito che <i>“le dichiarazioni di conformità vengano rese almeno relativamente a[gli] aspetti previsti nello Schema 7-bis”</i>, Allegato 3A al Regolamento Emittenti.</p>	<p>generiche della politica sulla remunerazione con riferimento ai compensi in esame, la conformità dovrebbe essere adeguatamente motivata.</p>
<p>5 Condividete la scelta di richiedere se e con quali esiti sia stata valutata l'applicazione di meccanismi che pongono vincoli o correttivi al trattamento da corrispondere all'amministratore/dirigente cessato (<i>cfr.</i> punto 2.1., lettera c), della Comunicazione)? Se no, quale diversa soluzione ritenete preferibile e per quali ragioni?</p>	<p>La richiesta in esame trova il favore di numerosi partecipanti alla consultazione (ABI; Graziano Vanni; Idee Economiche & Design; ISS; TEH Ambrosetti).</p> <p>Altri rispondenti sostengono invece di essere contrari ad una <i>disclosure</i> su tale aspetto (Assonime, due Società). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assonime sottolinea che la disciplina vigente per le società bancarie prevede vincoli e correttivi alla corresponsione delle indennità (imponendo, ad esempio, la previsione di clausole di <i>malus</i> e <i>claw back</i>) non previsti invece per le società quotate non bancarie; tale circostanza determinerebbe una diversità delle informazioni fornite al pubblico dai diversi tipi di emittenti che potrebbe non essere adeguatamente compresa e ripercuotersi negativamente sulla <i>reputation</i> delle società. L'associazione di categoria rileva che, laddove si preferisse prevedere ugualmente la <i>disclosure</i> su tali elementi, lo strumento della raccomandazione consentirebbe alle società di modulare le informazioni a seconda della loro natura (<i>cfr.</i> risposta al quesito n. 1); - una Società ritiene che la previsione non risulti chiara e che potrebbe presentare problemi applicativi in quanto potrebbe essere molto difficile quantificare (tempestivamente ed in corso d'anno) l'inadeguatezza del raggiungimento degli obiettivi; - un'altra Società rileva che dei vincoli o correttivi al trattamento 	<p>Il contenuto della Comunicazione su tale aspetto è rimasto invariato.</p> <p>Le perplessità sollevate da alcuni rispondenti possono ritenersi infatti superate in considerazione della trasformazione delle richieste di informazioni in raccomandazioni.</p> <p>Si rammenta che la Comunicazione raccomanda di rendere noto se i competenti organi abbiano, o meno, valutato la possibile applicazione di vincoli o correttivi e i relativi esiti. Pertanto, eventuali limitazioni all'applicazione dei meccanismi in esame potranno essere rappresentate nella medesima informativa.</p> <p>Inoltre, si concorda sulla circostanza che la Comunicazione abbia ad oggetto l'applicazione dei vincoli o correttivi della cui esistenza è richiesta <i>ex ante</i> informativa</p>

Quesiti posti in consultazione		Osservazioni	Considerazioni
		da corrispondere all'amministratore/dirigente cessato è già data informazione nella Relazione sulla Remunerazione; la Comunicazione dovrebbe essere focalizzata sull'applicazione di tali accordi.	nell'ambito della Relazione sulla Remunerazione.
6	Condividete la scelta di richiedere informazioni in ordine alla sostituzione dell'amministratore o altro soggetto cessato (<i>cfr.</i> punto 2.1., lettera d), della Comunicazione)? Se no, quale diversa soluzione ritenete preferibile e per quali ragioni?	<p>ABI e ISS concordano con la proposta di tempestiva <i>disclosure</i> sulla successione degli amministratori o dirigenti apicali. Anche Idee Economiche & Design e il Sig. Vanni sono favorevoli alla richiesta.</p> <p>Altri <i>stakeholder</i> hanno invece espresso avviso contrario alla proposta (Assonime, TEH Ambrosetti; due Società). Alcuni in particolare ritengono la richiesta non coerente con l'oggetto della comunicazione in quanto relativa a una tematica differente (TEH Ambrosetti e una Società). Assonime sottolinea come la tempistica proposta “<i>mal si [concili] con la comunicazione di informazioni dettagliate</i>” sulla procedura di sostituzione. Tale procedura non è infatti necessariamente definita <i>ex ante</i> in un <i>succession plan</i> (di cui il Codice di Autodisciplina non raccomanda propriamente l'adozione) e in ogni caso potrebbe non essere verosimilmente conclusa entro il giorno successivo alla cessazione. Per queste ragioni, Assonime suggerisce che la raccomandazione e il Codice di Autodisciplina rappresentano la forma e il veicolo più adatto a garantire la necessaria flessibilità nella <i>disclosure</i> di tali informazioni. Anche un'altra Società solleva perplessità sulla tempistica della <i>disclosure</i> e sottolinea altresì come le informazioni in esame potrebbero essere a tale data riservate.</p>	<p>Il contenuto della Comunicazione su tale aspetto è rimasto invariato.</p> <p>Le perplessità sollevate da alcuni rispondenti possono ritenersi infatti superate in considerazione della trasformazione delle richieste di informazioni in raccomandazioni.</p>
7	Condividete la scelta di richiedere che il pubblico sia informato circa le valutazioni eventualmente formulate dall'organo di controllo (<i>cfr.</i> punto 2.1., lettera e), della Comunicazione)? Se no, quale diversa soluzione ritenete	Il Sig. Graziano Vanni , Idee Economiche & Design , ISS e una Società condividono la scelta di prevedere una <i>disclosure</i> anche in ordine alle valutazioni eventualmente formulate dall'organo di controllo. Il Sig. Vanni suggerisce inoltre di precisare che “ <i>qualora l'organo di controllo non abbia espresso considerazioni, dovranno essere esplicitate le motivazioni di tale comportamento</i> ”.	Preliminarmente, si ricorda che spetta agli organi di controllo, nell'ambito dell'esercizio dei doveri di vigilanza sull'applicazione della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sulla

Quesiti posti in consultazione	Osservazioni	Considerazioni
preferibile e per quali ragioni?	<p>ABI, Assonime, TEH Ambrosetti e una Società dichiarano invece di non condividere tale scelta. In particolare, ABI ritiene che questa sia un'informazione da riservare all'Assemblea degli azionisti. L'associazione di categoria fa poi presente che nelle banche che adottano il sistema dualistico le decisioni in merito alle politiche retributive (ferme le competenze dell'Assemblea dei soci) sono poste in capo al Consiglio di Sorveglianza, che è anche organo di controllo. Assonime e TEH Ambrosetti ritengono che la richiesta di <i>disclosure</i> delle valutazioni dell'organo di controllo non appaia in armonia con l'impianto normativo vigente che, da un lato, non prevede un dovere dell'organo di controllo di interloquire direttamente con il mercato (ma esclusivamente con la Consob e con l'Autorità Giudiziaria) e, dall'altro, non attribuisce all'organo di controllo il compito di esprimere pareri su tale materia.</p> <p>Alcuni rispondenti propongono altresì soluzioni alternative: ABI ritiene al più preferibile informare il mercato solo nel caso di parere non favorevole, ove espresso; al contrario, una Società suggerisce di informare il mercato solo nel caso di parere favorevole, ove espresso.</p>	<p>concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento cui la società aderisce (art. 149, comma 1, lett. a), b) e c-bis), del TUF), la verifica della corretta applicazione delle regole e <i>best practice</i> in materia di deliberazioni di compensi e altri benefici. Su tali doveri è stata anche richiamata l'attenzione nell'ambito della stessa Comunicazione.</p> <p>Ciò posto, si prende atto delle perplessità formulate da taluni rispondenti e si ritiene di escludere dai contenuti dell'informativa raccomandata le valutazioni dell'organo di controllo. Resta fermo che la Consob, laddove lo ritenga necessario, potrà rivolgere all'organo di controllo specifiche richieste ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF.</p>
8 Avete ulteriori considerazioni sul tema in esame da segnalare?	<p>Diverse ulteriori osservazioni sono state formulate dai partecipanti alla consultazione.</p> <p>1) TEH Ambrosetti suggerisce di limitare l'ambito di applicazione soggettivo della Comunicazione “<i>alla sola figura apicale esecutiva (Amministratore Delegato o Amministratore Delegato-Direttore Generale)</i>”.</p> <p>2) Diversi <i>stakeholder</i> hanno segnalato la necessità di chiarire il</p>	<p>Anche alla luce delle ulteriori considerazioni formulate dai partecipanti alla consultazione, il contenuto della Comunicazione è stato riformulato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dal punto di vista soggettivo, le raccomandazioni sono state circoscritte alla cessazione dei

Quesiti posti in consultazione	Osservazioni	Considerazioni
	<p>contenuto di alcune previsioni al fine di meglio identificare l'ambito applicativo delle richieste e raccomandazioni:</p> <p>a) l'individuazione dei dirigenti con responsabilità strategiche i cui compensi devono essere resi noti su base individuale sarebbe difficile in corso di esercizio (una Società). In proposito, Assonime propone di far riferimento alle remunerazioni (e conseguentemente ai soggetti individuati per la redazione della Relazione sulla Remunerazione) corrisposte alla chiusura dell'ultimo esercizio precedente a quello in cui si verifica lo scioglimento del rapporto;</p> <p>b) una Società osserva che non è chiaro se la Comunicazione riguardi anche il caso di scioglimento del rapporto di lavoro e come debbano essere trattati i casi di rapporti plurimi in capo alla stessa persona (es. permanenza come Amministratore Delegato di un Direttore Generale);</p> <p>c) quanto al <i>dies a quo</i> per l'informativa, una Società osserva che non necessariamente l'attribuzione dell'indennità o la verifica della sussistenza dei presupposti del contratto è oggetto di una delibera dell'organo amministrativo;</p> <p>d) quanto alla definizione di indennità e/o altri benefici, ABI suggerisce di specificare che i trattamenti da considerare sono solo quelli aggiuntivi rispetto alle previsioni di legge o di contratto e di escludere dai trattamenti in esame eventuali somme derivanti da accordi transattivi raggiunti per la composizione di liti tra le parti.</p> <p>3) Assonime, TEH Ambrosetti e due Società osservano che i tempi previsti per la diffusione al mercato delle informazioni sono troppo ridotti e contrastano con l'ampiezza e tipologia delle informazioni richieste. È stata quindi suggerita la previsione di tempi più lunghi: Assonime fa riferimento a termini che tengano conto dei processi tecnici di definizione delle indennità da</p>	<p>solli amministratori esecutivi e direttori generali, anche al fine di superare le rappresentate incertezze nell'identificazione dei dirigenti con responsabilità strategiche per i quali i compensi devono essere rappresentati su base individuale;</p> <p>- dal punto di vista oggettivo, le raccomandazioni prevedono una formulazione più ampia dell'evento che determina l'opportunità di informare il mercato. L'informativa è infatti raccomandata in presenza di buonuscite e/o altri benefici attribuiti non solo in caso di scioglimento anticipato del rapporto ma anche laddove siano deliberati (in applicazione o meno della politica) benefici a titolo di indennità di fine mandato, mancato rinnovo o per il venir meno di deleghe e poteri. Si tratta infatti di situazioni del tutto assimilabili, sul piano dell'opportunità di informare il mercato su eventuali buonuscite, ai casi di cessazione prima del termine del mandato;</p>

Quesiti posti in consultazione	Osservazioni	Considerazioni
	<p>corrispondere; TEH Ambrosetti propone che le informazioni siano fornite entro due settimane dalla delibera dell'attribuzione dei indennità e/o altri benefici o dalla verifica della sussistenza dei presupposti per l'attribuzione dei benefici previsti.</p> <p>4) In tema di pubblicità e trasparenza delle informazioni sui compensi:</p> <p>a) ISS sottolinea l'opportunità che le informazioni sui trattamenti di fine rapporto siano reperibili per l'intera durata del mandato e che la creazione da parte delle società di una sezione del proprio sito relativa alle remunerazioni faciliterebbe il reperimento delle informazioni da parte degli investitori;</p> <p>b) Idee Economiche & Design suggerisce di includere le informazioni oggetto della Comunicazione e le Relazioni sulla Remunerazione tra gli allegati del fascicolo di bilancio.</p> <p>5) In una prospettiva più generale, ISS osserva che la quantificazione <i>ex ante</i>, nell'ambito della Relazione sulla Remunerazione, della misura, anche in via approssimativa, del trattamento di fine rapporto previsto nella politica aumenterebbe la capacità degli investitori di valutare il contenuto dei contratti in essere.</p> <p>6) TEH Ambrosetti, tenuto conto dell'eterogeneità nella qualità delle informazioni contenute nelle relazioni sulla remunerazione, ritiene che sarebbe opportuna la previsione da parte del Legislatore di una norma sanzionatoria per violazioni della disciplina attuativa dell'art. 123-ter del TUF.</p>	<p>- dal punto di vista della tempistica, la Comunicazione contiene una formulazione più generica che rimette l'opportunità di informare il mercato all'esito dei processi interni che conducono all'attribuzione dei benefici in esame o al riconoscimento dei benefici in applicazione della politica retributiva.</p> <p>Quanto al contenuto delle raccomandazione (par. 2.1, lett. a) si rinvia a quanto osservato in risposta al quesito n. 3.</p> <p>Le più generali osservazioni indicate ai punti 4, 5 e 6 esulano dall'oggetto dell'intervento in esame o dai poteri della Consob. In ogni caso, si prende atto di quanto rappresentato dagli osservatori per future iniziative di vigilanza o <i>fine tuning</i> della regolamentazione.</p>